In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn.

[94/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692) – testo unico ufficiale, [76/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347), [79/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437), [51/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763), [40/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700) – Sigla: ZUJF e [14/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505) – Sigla: ZUUJFO), dell'articolo 6 della Legge sul commercio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [24/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0887) e [47/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1931)), dell'articolo 1 del Regolamento sulle condizioni tecniche minime per l'esercizio dell'attività di commercio (Gazzetta Ufficiale della RS n. [37/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1781)), degli articoli 3 e 17 della Legge sulle infrazioni (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 29/11 – testo unico ufficiale, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza della CC e 92/14 – Sentenza della CC), dell'articolo 6 del Decreto sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/13 e 6/14) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente

**Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'ordinamento di mercato**

Articolo 1

Nel Decreto sull'ordinamento di mercato (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 11/6), l'articolo 1 è modificato e recita ora come segue:

»Articolo 1

(disposizioni generali)

1. Il presente decreto regola la vendita di merce fuori dalle rivendite, cioè la vendita di merce su bancarelle mobili, la vendita con distributori automatici, unità di vendita ambulanti nel Comune di Isola e al mercato di Isola e stabilisce il gestore del mercato di Isola, i suoi diritti e obblighi, l'orario di esercizio, le condizioni di commercio al mercato, il controllo sulla vendita e la modalità di manutenzione dell'ordine e della pulizia al mercato.
2. La vendita di merce fuori dalle rivendite viene attuata in conformità alle disposizioni che regolano la vendita di merce fuori dalle rivendite e le disposizioni che regolano l'idoneità sanitaria e la sicurezza degli alimenti e in conformità al presente decreto.
3. La vendita di merce su bancarelle mobili, con distributori automatici o con unità di vendita ambulanti si attua nel territorio del Comune di Isola su superfici pubbliche di proprietà e gestione del Comune di Isola (nel testo a seguire: comune).
4. La vendita può essere attuata anche su superfici private. In tali casi è necessario, oltre al consenso del proprietario o gestore del terreno, anche il consenso scritto del comune.
5. Nel consenso scritto il comune stabilisce il luogo e l'orario di vendita della merce e nei casi di cui al primo comma del presente articolo anche l'obbligo di pagamento della tassa o del canone di locazione. Il consenso viene rilasciato per la vendita occasionale o per la vendita dei singoli prodotti, e cioè al massimo per il periodo di un anno.
6. Si considera vendita di merce fuori dalle rivendite anche la vendita a manifestazioni, incluse fiere, raduni e simili. In detti casi l'organizzatore può acquisire il consenso scritto per tutti i venditori.
7. La vendita di merce fuori dalle rivendite può essere attuata solamente nella modalità stabilita nel consenso, al posto, al modo e nei termini stabiliti nello stesso. Alla fine della vendita, il venditore è tenuto a eliminare l'equipaggiamento, la merce e i rifiuti e rispristinare le precedenti condizioni sulle superfici ripulite.
8. Prima dell'inizio della vendita su bancarelle mobili, con distributori automatici o con rivendite ambulanti, il venditore è tenuto ad acquisire tempestivamente il consenso scritto del comune.
9. La richiesta deve contenere:
* i dati sul venditore,
* il tipo di merce venduta,
* il posto di vendita con indirizzo, particella catastale e simili,
* la modalità di vendita fuori dalle rivendite, la descrizione dell'unità di vendita, la foto dell'unità di vendita come ad es. della bancarella, del distributore automatico o dell'unità di vendita,
* il periodo di vendita (specificazione dei giorni e dell'orario di vendita).
1. In detti casi bisogna allegare alla richiesta il consenso scritto del proprietario o del gestore del terreno.
2. Il comune può negare il rilascio del consenso a causa del posto non idoneo o della destinazione non idonea della superficie proposta, nel caso in cui l'utente non abbia saldato i propri obblighi nei confronti del comune, o se la proposta modalità di vendita o l'unità di vendita risultano non idonei o se sia stata commessa altra violazione delle condizioni di cui in base ai consensi precedentemente rilasciati«.

Articolo 2

Nell'articolo 4 è depennato il secondo comma.

Articolo 3

L’articolo 5 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 5

(orario di servizio del mercato)

1. »Il mercato è in servizio tutti i giorni della settimana, e precisamente:
* dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 06.00 alle ore 13.00,
* dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 07.00 alle ore 13.00.
1. I venditori titolari dei contratti di affitto delle bancarelle possono essere in servizio:
* dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 06.00 alle ore 20.00,
* dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 07.00 alle ore 16.00.
1. Il gestore è tenuto a esporre l'orario di servizio in un punto visibile del mercato«.

Articolo 4

L’articolo 6 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 6

(consegna delle merci)

1. La consegna delle merci al mercato è permessa dopo l'inizio del servizio, l'asporto delle merci dal mercato invece subito dopo la fine dell'orario di servizio e solamente con veicoli personali o con furgoni di portata idonea.
2. La consegna delle merci è permessa solo dalle superfici debitamente contrassegnate.«.

Articolo 5

L’articolo 7 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 7

(asporto delle merci dal mercato)

Alla fine dell'orario di esercizio del mercato, i venditori devono rimuovere i prodotti non venduti, asportarli dal mercato e mettere in ordine l'unità di vendita, la bancarella e la superficie intorno alla stessa, e cioè:

agricoltori

dal 1° maggio al 30 settembre: dalle ore 13.00 alle ore 14.00

dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle ore 13.00 alle ore 14.00

venditori titolari dei contratti di affitto delle bancarelle:

dal 1° maggio al 30 settembre: dalle ore 20.00 alle ore 20.30

dal 1° ottobre al 30 aprile: dalle ore 16.00 alle ore 16.30«.

Articolo 6

Nell'articolo 8 sono depennati il nono e il decimo comma.

Articolo 7

Nell'articolo 10 sono depennati il nono e il decimo comma.

Articolo 8

A seguito dell'articolo 10 si aggiunge un nuovo articolo 10/a, che recita come segue:

»Articolo 10/a

(obblighi dei venditori al mercato)

1. I venditori sono tenuti a rispettare l'ordinamento di mercato, nonché le istruzioni orali e scritte del gestore del mercato.
2. I venditori sono tenuti a mantenere l'ordine e la pulizia su e accanto alle proprie unità di vendita e asportare regolarmente negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata gli imballaggi vuoti non riutilizzabili, la carta, il raccolto e i prodotti non idonei e altri rifiuti. In quanto i venditori non adempiano a detti doveri, provvederà a farlo il gestore a spese del venditore.
3. In conformità alla vigente normativa i venditori sono tenuti a coprire i banchi di mercato con tovaglie in PVC pulite e idonee per proteggere gli alimenti dalla contaminazione.
4. I venditori sono tenuti a curare l'igiene e l'aspetto personale. Non devono essere ubriachi, chiassosi, comportarsi in modo non idoneo e infrangere l'ordine e la quiete pubblica. In caso di infrazioni si nega la vendita al venditore«.

Articolo 9

L’articolo 11 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 11

(prodotti in vendita al mercato)

1. Al mercato si svolge la vendita al dettaglio dei seguenti prodotti:
* alimentari: frumento, macinati, ortaggi, frutta e prodotti di frutta, latte e latticini, insaccati, miele e prodotti e prodotti d'apicoltura, altri alimentari di origine vegetale e animale, bevande analcoliche, erbe medicinali,
* prodotti non alimentari: fiori, semi, piantine di ortaggi, alberi da frutta e piante decorative, prodotti di artigianato, souvenir turistici, prodotti di cera e articoli di merceria.
1. I funghi freschi e le erbe medicinali fresche e essiccate in vendita al mercato devono essere indicati con il nome sloveno e con la denominazione botanica.
2. La vendita di funghi è permessa solo a condizione che il venditore abbia provveduto ad acquisire dall'istituzione competente l'appropriata attestazione sull'idoneità del prodotto, e che l'abbia appresso per tutto il tempo di vendita. I funghi commestibili devono essere indicati con il nome nostrano.
3. Le erbe medicinali devono essere indicate con il nome nostrano e con la denominazione botanica in latino.
4. Durante tutta la vendita i venditori di alberi di natale devono avere con il permesso per il taglio; gli alberi in vendita devono avere il marchio dell'istituzione preposta alle foreste.
5. Al mercato non è ammesso vendere prodotti industriali, come neppure merci che provengono da luoghi ufficialmente dichiarati contagiati.
6. I venditori sono responsabili dell'idoneità dei prodotti.
7. Per la vendita di fiori, semi, piantine di ortaggi, alberi da frutta e piante decorative devono essere soddisfatte le condizioni, stabilite dalla normativa vigente del settore.
8. La vendita deve essere conforme alle disposizioni del settore dell'attività di commercio.
9. Al mercato è ammessa la vendita solamente di prodotti che soddisfano tutte le condizioni di vendita prescritte dalla legge.
10. Il venditore risponde della merce che non soddisfa le condizioni di legge.«.

Articolo 10

Nell'articolo 14 sono depennati il terzo e il quarto comma.

Articolo 11

L’articolo 15 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 15

(tariffario dei servizi del mercato)

1. Il tariffario dei corrispettivi e dei canoni di affitto per il mercato viene convalidato dal Consiglio del Comune di Isola dietro proposta del gestore.
2. Il decreto contenente l'orario di servizio del mercato e il tariffario devono essere esposti al mercato in un punto bene in vista. Si pubblicano anche sulla pagina web del comune e nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.«.

Articolo 12

Nell'articolo 16 è depennato il secondo comma.

Articolo 13

Nell'articolo 17 sono depennati il secondo e il terzo comma.

Articolo 14

L’articolo 18 è modificato, e recita ora come segue:

»Articolo 18

(controllo dell'applicazione dell'ordinamento di mercato)

1. Controlla il gestore del mercato il competente organo dell'amministrazione comunale per i servizi pubblici di rilevanza economica.
2. Controllano la vendita e la qualità della merce i competenti servizi di ispezione.
3. I lavoratori del gestore e dell'amministrazione comunale sono tenuti a collaborare con i lavoratori dei competenti servizi di ispezione e degli altri organi di controllo e informarli regolarmente su infrazioni e altre irregolarità.
4. L'Ispettorato e la vigilanza del Comune di Isola controlla l'applicazione del decreto in merito alle azioni proibite, determinate quali infrazioni.«.

Articolo 15

Dopo l'articolo 18 si aggiunge un nuovo articolo 19, che recita come segue:

»Articolo 19

(Multe per gli esercenti dei servizi al mercato e degli utenti degli stessi)

1. Con multa di 1.000 EURO si punisce la persona giuridica o imprenditore autonomo, che:
* commette violazione agendo contrariamente al primo e al secondo comma dell'articolo5,
* commette violazione agendo contrariamente al primo e al secondo comma dell'articolo 6,
* commette violazione agendo contrariamente al primo e al secondo alinea dell'articolo 7,
* commette violazione agendo contrariamente al primo, al secondo, al settimo e all’ottavo comma dell'articolo 8,
* commette violazione agendo contrariamente al primo, al quarto e al settimo comma dell'articolo 10,
* commette violazione agendo contrariamente al primo e al secondo comma dell'articolo 14,
* il venditore al mercato che, in qualità di persona fisica, occupa l'unità di vendita od ostacola i lavoratori del gestore al lavoro o conserva la merce al mercato, in contrasto con le disposizioni degli articoli 10/a e 11 del presente decreto.
1. Con multa di 400 EURO si punisce anche il soggetto responsabile della persona giuridica o dell'imprenditore autonomo per le violazioni di cui al comma precedente.«.

Articolo 16

Dopo l'articolo 19 si aggiunge un nuovo articolo 19/a, che recita come segue:

»Articolo 19/a

(multa per la persona responsabile del gestore)

Con multa di 400 EURO si punisce la persona responsabile del gestore, se commette violazione agendo in al primo e al secondo comma degli articoli 15 e 17.«.

Articolo 17

Le rimanenti disposizioni del Decreto sull'ordinamento di mercato (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 11/6) non si modificano.

 Articolo 18

(disposizioni transitorie e finali)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.